



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. OR / 20 / 2020 DEL 12-03-2020

Prot. n. 20200002876 del 12-03-2020

PROPOSTA N. OR - 21 - 2020 DEL 12-03-2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - CHIUSURA PARCHI, GIARDINI E PIASTRE DA GIOCO

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i Decreti del Presidente Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020 recanti disposizioni attuative del D.L.23 febbraio 2020 n.6 contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U.n.45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi su tutto il territorio Nazionale;

RITENUTO necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate fino alla data del 3 aprile 2020 al fine di prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da Covid-19;

RILEVATA la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

ORDINA

per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica e fino alla data del 3 aprile 2020

1. la chiusura immediata al pubblico di parchi e giardini pubblici recintati,
2. il divieto immediato di accesso a parchi, giardini ed aree verdi non recintati,
3. il divieto immediato di accesso a tutte le piastre da gioco.

DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune;
- al Comando di Polizia Locale, al fine di verificare l'ottemperanza della stessa.

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Zanè, 12-03-2020

Il Sindaco
BERTI ROBERTO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)